PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 14

Un funzionario dello Stato, di grado non inferiore a quello di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, e' proposto, sotto l'alta direzione del ministro e del sottosegretario di Stato, col titolo di segretario generale, alla trattazione degli affari del dicastero.

Al medesimo, cui potra' essere contemporaneamente affidata una direzione generale, verra' conservata, oltre al proprio stipendio, una parte dell'ultimo assegno da esso goduto in misura non superiore ai due terzi dello stipendio stesso.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it